

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI RISTORI AI MAESTRI DI SCI E ALLE SCUOLE DI SCI SOGGETTI A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 "MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DEI COMPENSORI SCIISTICI" DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 21 MAGGIO 2021, N. 69, E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 588 DEL 14 MAGGIO 2019.

TRA

la Regione del Veneto (di seguito "Regione"), C.F. 80007580279, rappresentata dal dott. Stefano Sisto, nato a Venezia il 29 aprile 1960, Direttore Vicario nominato con nota prot. n. 0456599 del 12 ottobre 2021 del Direttore dell'Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in 30100 Venezia - Dorsoduro 3901,

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito "Unioncamere"), C.F. 80009100274, rappresentata dalla dott.ssa Valentina Montesarchio, nata a Napoli il 30 gennaio 1970, la quale interviene al presente atto in nome e per conto di Unioncamere, con sede in 30175 Venezia - Marghera, Via delle Industrie 19/D, in qualità di Vice Segretario Generale;

PREMESSO CHE

- la deliberazione di Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019 ha approvato l'Accordo di Programma tra Regione e Unioncamere per la competitività e lo sviluppo del sistema economico veneto;
- l' Accordo di cui sopra risulta articolato in una pluralità di "Assi", che interessano, tra gli altri, gli ambiti della competitività e del supporto alle imprese, la cultura, il turismo, l'ambiente, il lavoro e le professioni, la semplificazione e la digitalizzazione, a cui si aggiungono ulteriori attività di interesse pubblico comuni ad entrambe le Amministrazioni e previste dall'art. 2 dello Statuto di Unioncamere;
- l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha indotto le Istituzioni nazionali e regionali ad adottare un complesso di misure preventive e di contenimento della pandemia che hanno inciso direttamente e in misura rilevante su determinate categorie economiche, imponendo restrizioni parziali o totali all'operatività delle imprese e di altri soggetti;
- mediante la convenzione attuativa dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito Unioncamere) per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 588 del 14 maggio 2019, sono state attuate, nel corso del 2020 e del 2021, importanti misure di aiuto tese a fronteggiare gli effetti della pandemia, a valere sui provvedimenti normativi posti in essere a livello nazionale, da ultimo l'articolo 27 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, riguardante il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, per l'attuazione del quale è stata approvata, con la DGR n. 776/2021, la realizzazione di un'azione congiunta, tra Regione e Unioncamere, da tradursi in uno o più bandi per la concessione di un ristoro un tantum alle categorie operanti nel Veneto, nelle filiere "Turismo", "Agricoltura", "Cultura" e "Sport";
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", ed in particolare l'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", ha istituito, a fronte della mancata apertura al pubblico degli impianti a fune nella stagione sciistica invernale 2020/2021, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, una quota del quale – pari a 40 milioni di euro - è previsto che venga erogata in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;

- Il decreto-legge di cui sopra stabilisce altresì che l'importo di 40 Milioni di Euro sia distribuito alle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021, e che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1511 del 2 novembre 2021, anche tenuto conto dell'esperienza maturata da Unioncamere in base alla citata DGR 776/2021, è stato stabilito di attuare un'azione congiunta fra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, la categoria economica, afferente alla filiera turismo-sport, dei maestri di sci e delle relative scuole di sci, colpiti dalle chiusure degli impianti sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- l'attività oggetto del presente accordo di collaborazione (di seguito "Accordo") appare corrispondente alle finalità previste dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019, che prevede, in particolare, all'Asse 2 "Attrattività e competitività dei territori" azioni che possono riguardare l'attrattività turistica e culturale;
- la collaborazione tra Regione e Unioncamere, in conformità alle rispettive finalità istituzionali e nell'espletamento delle attività di cui sopra, può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;

ciò premesso, parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Contenuto

1. La Regione in accordo con Unioncamere intende realizzare un'iniziativa finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro una tantum, le categorie economiche – afferenti alla filiera turismo-sport - dei Maestri di sci e delle Scuole di sci la cui attività è stata gravemente danneggiata a seguito delle chiusure degli impianti sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19.
2. L'intervento sarà attivato attraverso uno specifico bando che avrà quali destinatari i soggetti di cui all'articolo 2. che hanno subito restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19.
3. L'iniziativa di ristoro disporrà di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 3.386.673,66, messi a disposizione dalla Regione nell'esercizio 2021, di cui Euro 2.586.673,66 destinati ai Maestri di sci ed Euro 800.000,00 alle Scuole di sci.

Articolo 2 - Categorie destinatarie dei ristori

1. L'intervento di ristoro di cui all'art. 1 spetta alle seguenti categorie:
 - a. Maestri di sci in possesso di abilitazione all'esercizio della professione ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci ", iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto alla data del 14 febbraio 2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale alla data di presentazione della domanda;
 - b. Scuole di sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.

Articolo 3 – Modalità di attuazione

1. L'iniziativa di cui all'articolo 1 consiste nella concessione da parte di Unioncamere di contributi a fondo perduto, riconosciuti a Maestri di sci e Scuole di sci a titolo di indennizzo in ragione delle perdite di reddito derivate dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, e dalla relativa chiusura degli impianti, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse.

2. L'agevolazione dovrà essere erogata nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall'articolo 10 ("Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport,") del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo decreto-legge.
3. I contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;
4. Nella definizione dell'entità del contributo il bando di Unioncamere dovrà considerare i seguenti criteri:
 - a) per le Scuole di Sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Budget: Euro 800.000,00): un contributo forfettario pari ad una percentuale massima del 10% calcolata sul valore medio dei ricavi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i medesimi periodi, nei limiti di un importo massimo di 150.000 Euro per Scuola.
 - b) per i Maestri di sci in possesso di abilitazione all'esercizio della professione ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci alla data del 14 febbraio 2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale alla data di presentazione della domanda (Budget Euro 2.586.673,66):
 - un contributo forfettario di base di 250,00 Euro erogato a tutti i maestri, a parziale copertura dei costi fissi, comunque sostenuti anche a prescindere dall'attività svolta;
 - un contributo forfettario ulteriore di 600,00 euro a tutti i neo-maestri, che si sono iscritti all'albo professionale dopo il 15 marzo 2020;
 - un contributo ulteriore (con esclusione dei neo-maestri) per la perdita di reddito subita nella stagione invernale 2020-2021, parametrato in relazione all'attività di maestro di sci sostenuta e ai relativi redditi dichiarati in uno dei periodi di imposta 2018-2019-2020, a discrezione del richiedente.

Ai fini della determinazione del contributo dovrà essere applicata la seguente formula di calcolo:

(reddito singolo beneficiario/somma redditi relativi alle domande pervenute) x totale risorse nette disponibili (*)

(*) *Definite come le risorse dedicate ai maestri di sci al netto dell'importo necessario a garantire:*

- *la quota minima di 250,00 Euro erogata a tutti i maestri;*
- *la quota di 600,00 euro aggiuntiva erogata ai neo-maestri*

- In ogni caso, l'importo erogabile totale per maestro non potrà superare il limite massimo di 8.000,00 Euro.
5. Per ciascun bando le domande saranno presentate da parte dei soggetti di cui all'art. 2 a Unioncamere e sottoposte alla verifica istruttoria dei requisiti di ammissibilità da parte degli Uffici dell'Ente.
 6. Per semplificare la concessione del ristoro e consentire la massima celerità al procedimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", i requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che saranno poi verificate, anche a campione, secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000. Unioncamere predisporrà apposito regolamento per i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive, che verrà condiviso con la Regione.
 7. Le risultanze del bando e la graduatoria dei beneficiari saranno pubblicate sui siti istituzionali di Unioncamere e della Regione dando evidenza che l'intervento è finanziato dalla Regione con Euro 3.386.673,66.

8. La liquidazione ai beneficiari del ristoro concesso verrà effettuata direttamente da Unioncamere, sulla base delle autocertificazioni presentate, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, a decorrere dalla data di scadenza del relativo bando pubblicato da Unioncamere, fatte salve le verifiche di cui al DPR 445/2000, indicate al comma 6 del presente articolo.
9. Per la realizzazione dell'iniziativa prevista dal presente Accordo, Unioncamere assume la piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione di ciascun bando e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia. Il personale e le professionalità incaricate dell'attuazione del presente accordo potranno avere accesso agli uffici delle parti contraenti, nel rispetto della riservatezza di tutti i dati e delle informazioni acquisite, allo scopo di garantire l'espletamento delle finalità connesse alla realizzazione della presente convenzione. La Regione e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente convenzione.

Articolo 4 – Modalità di pagamento

1. La Regione trasferirà a Unioncamere la somma complessiva di Euro 3.386.673,66 al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 5 – Termine per la rendicontazione

1. Entro il termine del 30 giugno 2022, Unioncamere deve presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta e rendicontare i ristori effettivamente erogati. Unioncamere si impegna a conservare la documentazione originale probatoria dei contributi erogati nei propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale delle attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 6 – Pubblicità

1. Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità all'iniziativa e ad evidenziare in ogni fase del procedimento che la misura è finanziata dalla Regione con Euro 3.386.673,66. Tutte le iniziative di informazione e di comunicazione relative all'intervento dovranno essere preventivamente concordate con la Regione.

Articolo 7 – Composizione delle controversie

1. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Venezia.

Articolo 8 – Durata e registrazione

1. La presente Convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 30 giugno 2022, salvo eventuale e motivata proroga che dovesse risultare necessaria al fine del completamento delle attività connesse all'erogazione dei ristori previsti dal bando.
2. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico di Unioncamere.

Articolo 9 – Riservatezza dei dati

1. Unioncamere si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto della presente convenzione. Unioncamere non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione.

Articolo 10 – Privacy

1. Unioncamere si impegna ad assumere in proprio la titolarità del trattamento in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articoli 11 - Modalità di sottoscrizione

- I. La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto

Per Unioncamere del Veneto